

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO

"Volontariato e Protezione Civile"

DELEGAZIONE DI RIGNANO GARGANICO



STATUTO

TITOLO I - DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1-Denominazione e scopi

L' "Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo - Volontariato e Protezione Civile" DELEGAZIONE DI RIGNANO GARGANICO, più avanti chiamata per brevità "Associazione", si uniforma ai principi della Legge 266/91 sul volontariato, ispirandosi agli ideali della Costituzione Repubblicana Italiana, allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico, senza privilegiare alcuna fede religiosa, politica o sindacale e perseguendo il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

1. promuovere e gestire tutte le forme di volontariato, con particolare riferimento al volontariato di protezione civile, sociale, sanitario, socio-sanitario, a favore degli anziani, culturale, istruzione, tecnico-didattico, formazione, tutela dei beni culturali e ambientali, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, tutela dei diritti civili, promozione della cultura, dell'arte e di sport dilettantistici;
2. tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico di cui alla legge 10 giugno 1939, n. 1089 e s.m.i., ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e s.m.i.;
3. organizzare e gestire sia in Italia che all'estero:
 - a) soccorso sanitario, prevenzione incendi e rischi in genere;
 - b) ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico scientifico, corsi di formazione per volontari di protezione civile;
 - c) ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura;
 - d) ricerca folcloristica;
 - e) biblioteche, mostre, fiere, saloni, sagre, spettacoli, rassegne, trasmissioni;
 - f) ogni forma di iniziativa indirizzata allo sviluppo culturale dei soci con la realizzazione di programmi didattici e/o multimediali, pubblicazioni, videofilmati e ogni altra forma di comunicazione audiovisiva;
 - g) formazione ed assistenza di quadri volontari;
 - h) raduni locali, regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle iniziative di volontariato socio-sanitario e di protezione civile.

L'Associazione può aderire, contribuire allo sviluppo o far parte di consorzi con Associazioni aventi scopi e finalità analoghi, salvaguardando la propria autonomia.

L'Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in propria attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello Statuto e delle norme di legge.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO

"Volontariato e Protezione Civile"

DELEGAZIONE DI RIGNANO GARGANICO

Art. 2 - Principi

2.1) L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterra ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonche divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguimento di finalita di solidarieta sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticita della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettivita e gratuita delle cariche associative;
- gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell'Assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

2.2) Ai sensi della suddetta democraticita della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 3 - Sede

3.1) L'associazione ha sede in Rignano Garganico - Via Portagrande, 5.

3.2) Il Consiglio Direttivo puo deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

Art. 4 - Stendardo

Lo stendardo dell'Associazione e delle sue Delegazioni avra la scritta su nastro azzurro "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo - Volontariato e Protezione Civile - Delegazione di RIGNANO G." Lo stendardo interviene in tutte le manifestazioni ufficiali di rappresentanza o d'onore.

Art. 5 - Composizione

L'Associazione e costituita:

1. Dai soci appartenenti alle Organizzazioni di volontari gia facenti parte dell'Associazione alla data di approvazione del presente Statuto;
2. Dai nuovi soci, che, avendone fatto richiesta secondo le modalita previste dal presente statuto e dal regolamento di esecuzione, ne siano stati ammessi;
4. I soci di cui ai punti 1 e 2, per i quali trova totale applicazione il presente Statuto ed il regolamento di attuazione, costituiscono la componente associativa;
5. L'Associazione Nazionale esercita la funzione di coordinamento e di orientamento per tutte le attività della Associazione di verifica del rispetto delle finalita e degli scopi
8. L'Associazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte delle Organizzazioni aderenti.

Titolo II - DEI SOCI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO

"Volontariato e Protezione Civile"

DELEGAZIONE DI RIGNANO GARGANICO

Art. 6 - Soci

6.1) I soci sono coloro che, avendo fatto domanda di ammissione, condividono gli scopi dell'associazione e versano annualmente la quota associativa.

6.2) L'iscrizione o il rinnovo scadono il 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di iscrizione.

6.3) All'aspirante socio deve essere consegnata, al momento della domanda di adesione, una copia aggiornata dello Statuto, che è tenuto a rispettare.

6.4) L'ammissione a socio viene deliberata dal Presidente della Delegazione, che provvederà ad inviare la prescritta documentazione alla Segreteria nazionale per l'assicurazione ed il

rilascio della tessera sociale secondo quanto disposto dal regolamento d'esecuzione. In assenza di delegazione sarà deliberata dal Presidente Nazionale

6.5) L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione, deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere all'Assemblea per opporsi alla relativa delibera, con ricorso rivolto al Comitato Esecutivo di Delegazione. I provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione emessi direttamente dal Presidente Nazionale sono opponibili con ricorso rivolto al Collegio dei Probiviri.

6.6) Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- ordinari;
- benemeriti;

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci benemeriti: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico;

6.7) Membri onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri onorari non pagano la quota sociale e, pertanto, non godono degli stessi diritti e non hanno gli stessi obblighi degli altri soci.

6.8) Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali, ove maggiorenni alla data della votazione.

6.9) La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'Associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci. Per ogni controversia tra soci e/o organi associativi e competente il Collegio dei Probiviri e, in ultima istanza, l'Assemblea Nazionale.

6.10) I minorenni non debbono essere impiegati nel servizio di soccorso. Potranno, però, imparare molte cose e prepararsi ad offrire il proprio contributo nel momento dell'emergenza e non appena avranno raggiunto la maggiore età.

6.11) L'Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO
"Volontariato e Protezione Civile"
DELEGAZIONE DI RIGNANO GARGANICO

Art. 7 - Cause di esclusione dall'Associazione

7.1) Le cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

morosità nel pagamento della quota associativa per oltre un anno;
inattività prolungata;
adesione ad altra Associazione con analoghe finalità ma che agiscano in concorrenza con metodi e/o principi non conformi al presente statuto o la cui partecipazione impedisca di fatto la concreta ed attiva partecipazione alle attività sociali;
comportamento contrario ai principi statutari e regolamentari;
indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
vilipendio dell'Associazione e/o degli Organi sociali e ogni altro comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione.

7.2) Il Presidente di Delegazione, accertata la sussistenza del motivo di esclusione di un volontario, sottopone la relativa proposta all'Assemblea dei soci della Delegazione, nella prima seduta successiva, ai fini della delibera di esclusione, disponendone, ove lo ritenga necessario, la momentanea sospensione.

7.3) E' competenza del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea Nazionale il nominativo dei Presidenti di Delegazione e Presidenti Provinciali e Regionali da escludere, che si trovino in una delle situazioni di cui al primo comma, disponendone, ove lo ritenga necessario, la momentanea sospensione;

7.4) Alla proposta di esclusione e a quella di eventuale sospensione può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri.

TITOLO III - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 8 - Esercizio Finanziario

8.1) L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

8.2) Il Consiglio Direttivo dispone i relativi bilanci consuntivi annuali che devono essere sottoposti all'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

8.3) I bilanci sono depositati presso la sede sociale e il bilancio nazionale è pubblicato attraverso l'area riservata del sito, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché gli interessati ne possano prendere visione.

8.4) I tesoreri, a tutti i livelli, sono tenuti ad esibire i registri contabili ad ogni richiesta di qualsiasi socio in regola con il tesseramento.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi territoriali dell'Associazione:

Assemblea dei soci della Delegazione;

Comitato Esecutivo della Delegazione;

Presidente della Delegazione;

Art. 10 - Assemblea dei soci della Delegazione

10.1) L'insieme degli associati appartenenti alla Delegazione ne forma l'Assemblea.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO
"Volontariato e Protezione Civile"
DELEGAZIONE DI RIGNANO GARGANICO

10.2) Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea dei soci della Delegazione, ove non previsto diversamente nel regolamento locale, valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per l'Assemblea Nazionale.

10.3) Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e la programmazione dell'attività associativa;

10.4) All'assemblea di delegazione sono demandate tutte le decisioni relative all'unità locale che per Statuto o regolamento nazionale, non siano riservate ad altri organi associativi;

10.5) Ha inoltre competenza a decidere sui ricorsi presentati degli aspiranti soci la cui domanda di associazione sia stata respinta;

Art. 11 - Comitato Esecutivo della Delegazione

11.1) Il Comitato Esecutivo della Delegazione dei soci è composto dal Presidente e, su sua designazione, da un Segretario e un Tesoriere.

11.2) Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci che, nella medesima seduta, approva la designazione del Segretario e del Tesoriere fatta dal Presidente neoeletto;

11.3) Dura in carica quattro anni, rinnovabili senza limite di mandato;

11.4) Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni del Comitato Esecutivo della Delegazione, ove non previsto diversamente nel regolamento locale,

valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per il Comitato esecutivo Nazionale;

11.5) Gli appartenenti al Comitato esecutivo non hanno diritto di voto nelle delibere assunte dall'assemblea dei soci di delegazione che hanno per oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e sui provvedimenti disciplinari nei confronti di uno dei membri del medesimo comitato;

Art. 12 - Presidente della Delegazione

12.1) Il Presidente è il legale rappresentante della Delegazione, ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali, cura i rinnovi delle adesioni dei soci e dei nuovi iscritti ed è responsabile per le attività dei soci che si rivelino illegittime o in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento, delle quali è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente Regionale ed il Presidente Nazionale.

12.2) Ulteriori compiti e poteri relativamente alle singole delegazioni, possono essere a lui conferiti dal regolamento locale sia pure nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 9.2 dello Statuto;

12.3) Partecipa di diritto al Comitato Direttivo Regionale ed all'Assemblea Nazionale.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 13 - Decadenze

Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali nazionali e periferici per dimissioni, esclusione dall'Associazione e per assenza alle riunioni senza una giustificazione motivata per tre riunioni consecutive.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO
"Volontariato e Protezione Civile"
DELEGAZIONE DI RIGNANO GARGANICO

Art. 14 - Incompatibilità

E' dichiarata espressamente l'incompatibilità, per il medesimo soggetto, a ricoprire piu cariche all'interno di un medesimo organo collegiale. Tale incompatibilità impedisce quindi, da parte del Presidente dell'organo o di qualsiasi altro membro, anche l'eventuale avocazione della carica vacante.

Art. 15 -Entrate e Patrimonio sociale

15.1) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività produttive marginali.

15.2) Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà degli Organi territoriali e nazionali dell'Associazione.

Art. 16 - Durata e scioglimento dell'Associazione

16.1) La durata dell'associazione è illimitata.

16.2) Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero quando la convocazione è fatta con richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.

16.3) Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, iscritte al registro del volontariato.

Art. 17 - Norme residuali

Il presente Statuto, costituito da 17 articoli, annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore non appena avvenuta la sua approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo statuto Nazionale dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO "VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE" e alle norme del codice civile e della Legge 266/91 e sue successive modifiche e integrazioni.

ESENTE DALLE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO IN BASE ALL' ART. 8 COMMA 1, LEGGE 266/91

Registrato a San Severo il

18 DIC. 2009 n. 3

Esate L. Esatè

(Art. 8 comma 1, legge 266/91)

di cui INVIM L

con n.

Il Direttore

PALUMMO Michele

